



COMUNE DI CHIANNI

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Numero 14 del 01/08/2020

OGGETTO:REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICA

L'anno duemilaventi, il giorno **uno** del mese di Agosto, alle ore **11:10**, presso la sala consiliare, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunito Il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** e in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Presiede il Sindaco Giacomo Tarrini

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

Convocati	Funzione	Presenza
TARRINI GIACOMO	Sindaco	X
BIANCO SABRINA	Consigliere	Assente
DEGL'INNOCENTI MAYA	Consigliere	X
REGOLINI PAOLO	Consigliere	X
AGOSTINI ELISA	Consigliere	Assente
MARTINI MICHELE	Consigliere	Assente
FATTORINI ELIA	Consigliere	X
FATTORINI ALESSANDRO	Consigliere	X
GIROLAMI CONSUELO	Consigliere	X
PUGLISI ALBERTO	Consigliere	X
BRUNI ELISA	Consigliere	X

Presenti n°8

Assenti n°3

Il Segretario Comunale dott. Marco Ciancaglini assiste e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, e procede alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco dà lettura degli elementi essenziali del regolamento.

Premesso che:

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Ritenuto opportuno, in considerazione dell'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica venutasi a creare con il diffondersi del coronavirus COVID-19 su scala mondiale e delle pesanti ripercussioni sull'economia nazionale, prevedere la possibilità di concedere agevolazioni tariffarie TARI alle attività economiche che hanno dovuto sospendere l'attività in conseguenza di provvedimenti delle autorità pubbliche emessi a tutela della salute pubblica;

Visto il vigente regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di C.C. n.10 del 29/04/2016;

Ritenuto quindi opportuno modificare l'articolo 18 del citato regolamento TARI come indicato nell'allegato "A" al presente atto, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la suddetta agevolazione è finanziata con risorse proprie del bilancio comunale ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013;

Dato atto che:

- l'art. 27 comma 8, della Legge n. 448/2001, prevede che "il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 ha differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020;

- con Decreto del Ministero Interno in data 28/02/2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022, è stato differito al 30 aprile 2020;

- l'art. 107, comma 2, del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020;

- in sede di conversione del D.L. 18 del 17/03/2020 "Cura Italia", il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020;

Dato atto inoltre che:

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Acquisiti:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio tributi ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese;

DELIBERA

- 1 Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare la modifica dell'articolo 18 del regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), come indicato nell'allegato "A" al presente atto, di cui ne forma parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che la modifica regolamentare ha efficacia dal 1° gennaio 2020.
4. Di pubblicare il regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione unanime favorevole, resa in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Giacomo Tarrini / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante
dott. Marco Ciancaglini/ ArubaPEC S.p.A.